

KEY FINDINGS

- Nella concezione di Leoni, il contratto liberamente sottoscritto dalle parti è il fondamento di una convivenza civile e pacifica
- Lo sciopero, in quanto violazione del contratto di lavoro, non può essere definito in alcun modo (come fa, ad esempio, la Costituzione italiana) un "diritto"
- Per lo stesso motivo, anche la serrata da parte dei datori di lavoro è illegittima
- Scrivendo nel 1965, Leoni rileva la necessità di colmare almeno il grave vuoto legislativo lasciato da una mancata regolamentazione di questo "diritto", eliminando l'attuale situazione di arbitrio

Bruno Leoni, giurista e filosofo torinese, fondatore della rivista *Il Politico*, è stato uno dei più coerenti e rigorosi interpreti del pensiero liberale italiano. Oggi l'originalità dei contributi di pensiero di Leoni, come la sua critica al normativismo kelsienano, è unanimemente riconosciuta

Il diritto di sciopero

di Bruno Leoni

Nel dicembre del 1965, quando appariva chiaro che l'Italia stava incamminandosi verso gli "autunni caldi" e l'aspra conflittualità degli anni Settanta, Bruno Leoni scrive un articolo in cui anticipa alcune sue tesi che poi illustrerà - in forme assai più ampie e approfondite - in suoi fondamentali scritti del 1967.

Leoni difende il mercato, e il carattere pacifico dello scambio e del contratto, contro le logiche conflittuali di quelle visioni sindacalistiche fortemente influenzate dal marxismo e dall'ipotesi di un conflitto radicale tra borghesia e proletariato, tra capitale e lavoro.

Ma oltre a ciò, da giurista, egli contesta pure l'idea che lo sciopero possa essere un diritto, dal momento che non può essere un diritto quella che lui definisce il "mancare ad un proprio obbligo". Se lo sciopero è una violazione contrattuale, definirlo diritto (come fa la Costituzione italiana) significa minare alla base ogni relazione contrattuale e, di conseguenza, la stessa società liberale. Non a caso, Leoni tratta nello stesso modo lo sciopero e la serrata: e condanna sia lo "sciopero" dei lavoratori che quello dei padroni.

La sua raccomandazione conclusiva è che - quanto meno - si dovrebbe provvedere a regolarlo per legge: al fine di evitare gli abusi peggiori e il prevalere di ogni vocazione strumentale, volta a fare dello sciopero un mezzo per negare ogni diritto ed imporre per via rivoluzionaria il dominio di pochi su tutti.

*Questo testo - insieme ad altri sullo stesso tema - si trova ora in: Bruno Leoni, *La libertà del lavoro. Scritti su concorrenza, sciopero o serrata*, collana a cura dell'IBL, Treviglio - Soveria Mannelli, Leonardo Facco - Rubbettino, 2004, pp. 166, 12 euro. (C.L.)*

Il conto dello sciopero - è noto e dimostrato - non torna. Ogni qualvolta le remunerazioni salariali vengono spinte, per effetto di uno sciopero «vittorioso», oltre i limiti di mercato, il mercato si «vendica»: aumenti di prezzi e riduzione della produzione sono le conseguenze inevitabili. A questo punto, come sempre in economia, si determinano le note reazioni a catena: le imprese diventano meno attive, o ad-

dirittura passive, gli investimenti che avrebbero potuto potenziare il lavoro (e quindi le remunerazioni salariali) non possono farsi, l'impresa decade. Riduzione dell'occupazione esistente, mancata occupazione delle nuove leve di lavoro, rincaro parallelo del costo della vita: ecco altrettanti corollari inevitabili delle «vittorie» sindacali contro il mercato.

I teorici dello «sciopero», come mezzo per migliorare le condizioni dei lavoratori, sono dunque dei cattivi economisti. Ma purtroppo, ed è ciò che vedremo ora, la cattiva economia genera il cattivo diritto.

Un vistoso esempio di «cattivo» diritto è il cosiddetto «diritto» di sciopero. Questo «diritto» è sancito solennemente dalla Costituzione all'art. 40. Come è noto, lo sciopero era, secondo il Codice Penale «fascista», un reato, proprio come è oggi, ancora, un reato nella Unione Sovietica e negli altri paesi comunisti.

Diciamo subito che non si vede perché astenersi dal lavoro possa essere equiparato al rubare o ad altri crimini condannati dalla coscienza morale di tutti: è quindi certamente ripugnante alla coscienza di ogni uomo libero l'idea che lo sciopero possa essere un crimine. Ma da questa constatazione alla pretesa che lo sciopero possa essere considerato un «diritto» ci corre.

Non va infatti dimenticato che «scioperare» non vuol dire semplicemente astenersi dal lavoro: vuol dire astenersi dal lavoro «in pendenza di un contratto di lavoro». In altre parole vuol dire mancare ad un proprio obbligo, previsto nel contratto. Le stesse considerazioni valgono, naturalmente, per la serrata. Se chiudere i battenti dell'azienda senza giustificato motivo può significare, da parte dell'imprenditore, violazione del contratto di lavoro, non vedesi perché la serrata debba considerarsi un «diritto», anche se, ovviamente, non la si può condannare come «reato», perché ciò urterebbe, ancora una volta, contro la coscienza di tutti gli uomini liberi.

È nota, peraltro, la «soluzione» data al problema dai nostri «rifondatori»: lo sciopero è diventato un «diritto»; della serrata non si parla. Il silenzio sulla serrata fu il risultato di un compromesso tra coloro che volevano perpetuare nei confronti della serrata la tracotante qualifica di «reato» (proprio come ai tempi del regime fascista) e coloro che - al contrario - invocavano per la serrata lo stesso trattamento dello sciopero.

Così avvenne che la violazione del contratto di lavoro, commessa da parte del lavoratore sotto forma di «sciopero», diventò un «diritto», laddove in nessun altro caso si ammette che colui che ha assunto in contratto un determinato obbligo possa tranquillamente

violarlo. È ben vero, infatti, che nel nostro ordinamento, come in quelli di tutti gli altri Paesi civili, si contemplan speciali casi nei quali l'inadempienza è consentita: ma anche in tali casi spetta al giudice accertare, in ultima analisi, se la parte che è venuta meno ai suoi obblighi aveva il diritto di farlo, ad esempio per un motivo di forza maggiore, o come ritorsione all'inadempienza accertata dell'altra parte, e così via.

Qualcuno potrebbe obiettare che lo sciopero è un «diritto» anche in altri paesi. Tuttavia va notato che l'esercizio di un tale «diritto» è sottoposto altrove al verificarsi di determinate condizioni, le quali possono essere accertate in definitiva dal giudice, così da impedire che i prestatori d'opera possano violare ad ogni momento, come e quanto loro piace, l'obbligo di lavorare in pendenza di un contratto di lavoro. Valga il caso del paese industrialmente più progredito del mondo, gli Stati Uniti d'America. Il ricorso allo sciopero è colà possibile soltanto dopo che sia stata esperita una procedura lunga e complessa di conciliazione e si sia verificata una serie di condizioni che limitano fortemente, anche se non impediscono del tutto, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte dei contendenti nel rapporto di lavoro.

Da noi, nulla di tutto questo. L'art. 40 della Costituzione ha un sapore vagamente irenico: esso infatti prescrive che il «diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Sennonché, quando la nostra Costituzione entrò in vigore le uniche leggi che «regolavano» lo sciopero erano quelle che lo proibivano come un reato previsto dal Codice Penale. Dopo di allora, nessuna legge è stata emanata per regolare il diritto di sciopero.

La Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato (nonché le corti minori) si sono trovate più volte, ormai, di fronte al grave problema di questo «vuoto giuridico» che si è determinato in materia di sciopero, e, a cominciare dalla Corte Costituzionale, hanno severamente lamentato la carenza del potere legislativo a questo proposito.

Ma in un sistema di «diritto scritto» come il nostro, in cui tutto si fa dipendere, o almeno si finge che dipenda, dalla legislazione, nessun giudice, per quanto

elevato sia il suo grado, oserebbe sostituirsi apertamente al potere legislativo.

Ciò che finora hanno fatto i giudici in materia di «sciopero» è stato ovviamente utilissimo.

Ma l'opera dei giudici non basta. Si impone la legge. Essa non potrà eliminare l'arbitrio consacrato dalla Costituzione come «diritto». Ma potrà almeno precisarne le condizioni di esercizio e ridurne il danno. Coi tempi che corrono, vi è bensì - fortunatamente - chi ha imparato - tra i lavoratori - che lo sciopero non paga. Ma vi è anche - purtroppo - chi ha imparato che lo sciopero come diritto senza limiti è una efficacissima arma per sovvertire la società. Si abbia dunque, almeno una volta, un po' di coraggio e si faccia una legge che è necessaria. Ne va di mezzo il Paese.

(“Il Sole 24 Ore”, 5 dicembre 1965)



L'ISTITUTO BRUNO LEONI

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.